# REGOLAMENTO (CEE) N. 266/69 DELLA COMMISSIONE

## del 12 febbraio 1969

## che modifica il regolamento n. 284/67/CEE relativo a talune modalità d'applicazione delle restituzioni all'esportazione dei semi oleosi

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2146/68 (2),

visto il regolamento n. 162/66/CEE del Consiglio, del 27 ottobre 1966, relativo agli scambi di grassi tra la Comunità e la Grecia (3),

visto il regolamento n. 142/67/CEE del Consiglio, del 21 giugno 1967, relativo alle restituzioni all'esportazione dei semi di colza, di ravizzone e di girasole (4), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 845/68 (5), in particolare l'articolo 6,

considerando che, a norma dell'articolo 6 del regolamento n. 284/67/CEE della Commissione, dell'11 luglio 1967, relativo a talune modalità d'applicazione delle restituzioni all'esportazione dei semi oleosi (6), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1469/68 (7), qualora per un caso di forza maggiore l'esportazione dei semi non possa essere effettuata nel periodo di cui all'articolo 4 del regolamento n. 142/67/CEE, lo Stato membro può prolungare, dietro richiesta dell'interessato, il periodo suddetto fissando il termine che ritenga necessario ; che in tal caso appare giusto conservare per il termine di proroga l'importo della restituzione anticipata, applicabile l'ultimo mese del periodo in questione ;

considerando che le misure previste nel presente regolamento sono conformi al parere del Comitato di gestione per i grassi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

*Articolo 1*

Il secondo comma dell'articolo 6 del regolamento n. 284/67/CEE è completato dalla frase seguente :

« In tal caso, l'importo della restituzione da concedere è quello del mese di validità della fissazione anticipata immediatamente precedente il periodo di proroga ».

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla data di pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 febbraio 1969.

*Per la Commissione*

*Il Presidente*

Jean REY

(1) GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66.
(2) GU n. L 314 del 31. 12. 1968, pag. 1.
(3) GU n. 197 del 29. 10. 1966, pag. 3393/66.
(4) GU n. 125 del 26. 6. 1967, pag. 2461/67.
(5) GU n. L 152 del 1º. 7. 1968, pag. 6.
(6) GU n. 151 del 13. 7. 1967, pag. 6.
(7) GU n. L 239 del 28. 9. 1968, pag. 1.